



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trento e Rovereto

Trento | Vicolo Galasso n. 19 | tel. 0461 239950
fax 0461 221683 | segreteria@odctrento.it
segreteria@pec.odctrento.it | www.odctrento.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

► IL FONDO PATRIMONIALE, STRUMENTO A TUTELA DEL PATRIMONIO

Il Codice Civile prevede che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia." (art. 167).

Con la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi o un terzo pongono un vincolo di destinazione su determinati beni (esclusivamente immobili, mobili registrati o titoli di credito, per rispondere ad esigenze di pubblicità) per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della famiglia attraverso i beni confluiti nel fondo e i loro frutti.

Presupposto imprescindibile per la costituzione del fondo patrimoniale è l'esistenza di una famiglia, come intesa dal nostro ordinamento giuridico.

Anche la durata del fondo e dei suoi effetti è regolata dalle sorti della famiglia: la destinazione del fondo termina a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (e.g., divorzio). Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, in parti uguali, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo. Parimenti, anche i frutti dei beni sono considerati di proprietà congiunta dei coniugi.

Questo aspetto incide nella ripartizione tra i coniugi degli eventuali oneri fiscali derivanti dai beni destinati al fondo patrimoniale e loro frutti o gravanti su di essi, con ripartizione al 50% tra i coniugi degli oneri stessi. Ai fini fiscali i redditi dei beni che formano og-

getto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR). La vendita dei beni del fondo patrimoniale è possibile solo con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, con l'autorizzazione del giudice, salvo diversa previsione nell'atto costitutivo.

I debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ovvero debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, non possono essere soddisfatti attraverso i beni e frutti del fondo patrimoniale. Infatti, il fondo patrimoniale non è aggredibile dai creditori, ad eccezione che per i debiti contratti per soddisfare esigenze familiari e per quelli di natura extra-contrattuale (derivanti da responsabilità personale; ad esempio, risarcimento danni per incidente stradale).

Il "fondo patrimoniale" è dunque uno strumento giuridico attraverso cui assolvere l'obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Contemporaneamente, esso può rappresentare uno strumento di protezione e tutela del patrimonio personale in quanto non aggredibile dalla maggior parte dei creditori.

Diego Uber
dottore commercialista

Non perdetevi la pagina
della prossima settimana